

Eleggibilità degli affiliati nei contratti trasformativi

1. Premessa

A partire dal 2020 l'Università degli Studi di Milano aderisce ai contratti trasformativi nazionali siglati nell'ambito della negoziazione condotta dal Gruppo CARE-CRUI con i principali editori scientifici internazionali.

Questi contratti, i cui costi sono sostenuti dal Servizio Bibliotecario di Ateneo, coprono sia la spesa per l'accesso in lettura alle collezioni di riviste elettroniche, sia le spese di pubblicazione in modalità Open Access (*Article Processing Charges. APCs*), con licenza *Creative Commons* (generalmente CC BY) in misura variabile da contratto a contratto. La copertura di tali costi è subordinata alla verifica dell'afferenza del Corresponding Author (CA) da parte dell'Approval Manager dello SBA, a seguito della quale viene autorizzata la richiesta di pubblicazione in modalità Open Access senza costi aggiuntivi a carico degli autori.

2. Richiesta di indirizzo della CAB

L'Approval Manager ha necessità di **un indirizzo da parte della CAB** in merito ai criteri di eleggibilità CA. Il CA è colui che segue direttamente la corrispondenza con l'editore e l'intero processo di sottomissione e pubblicazione dell'articolo e che alcuni editori definiscono "*primary author*".

La verifica di afferenza/affiliazione dell'autore all'Ateneo consente di autorizzare la pubblicazione in modalità Open Access degli articoli con costi inclusi nei contratti SBA.

Premesso che ai fini della validazione del CA, nei contratti CARE-CRUI è precisato che fa fede la data di accettazione dell'articolo da parte dell'editore, indipendentemente dalla data della prima submission, si pone il tema della durata dell'affiliazione del CA a tempo determinato (quali ad esempio specializzandi, dottorandi, borsisti, ricercatori a tempo determinato) il cui periodo di affiliazione può terminare prima che il work flow editoriale si completi.

Si pone altresì il tema della tipologia di autore da considerare affiliato ovvero se tutti gli autori a tempo determinato siano da considerarsi eleggibili (es. professori a contratto per la ricerca e per la didattica, tutor didattici, assegnisti di ricerca) o se siano eleggibili i professori emeriti e i docenti in pensione con incarico formale (docenza a contratto retribuita o meno) anche se non retribuito.

Ad oggi è stato applicato il criterio più inclusivo, ma si chiede se sia da proseguire in tal senso o meno.

14/12/2021